

## Conservazione delle fatture elettroniche

*Il comunicato stampa del Mef 13.03.2021, n. 49, anticipando quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. 41/2021, ha previsto la possibilità di procedere alla conservazione delle fatture elettroniche del 2019 **fino al 10.06.2021**. In altri termini, ha concesso 3 mesi in più rispetto alla scadenza originaria fissata al 10.03.2021 (considerato che la dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - doveva essere presentata entro il 10.12.2020).*

*A regime, infatti, la conservazione delle fatture elettroniche deve essere eseguita entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 3, c. 3 D.M. 17.06.2014).*

- La conservazione elettronica è una procedura legale/informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico. Più nel dettaglio, la conservazione elettronica equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici, permettendo ad aziende e all'amministrazione pubblica di risparmiare sui costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione. Il risparmio è particolarmente significativo per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni.
- Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale che è "bloccato" nella forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale.
- Infatti, mediante la **firma digitale** è data la "paternità" e reso imm modificabile un documento informatico; la **marca temporale**, infine, permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto.

<b>Disciplina</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dal 27.06.2014</b> la conservazione sostitutiva dei documenti informatici è disciplinata dal D.M. 17.06.2014, che ha abrogato, sostituendolo, il D.M. 23.01.2004, applicabile fino al 26.06.2014.</li><li>• Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici avvengono nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (art. 71 D. Lgs. 82/2005 e art. 21, c. 3 D.P.R. 633/1972).</li></ul>
-------------------	--

- La conservazione dei documenti informatici, **ai fini della rilevanza fiscale**, deve essere effettuata entro il **3° mese successivo** al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, **con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi**.
- Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'Iva, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati.

Il D.L. 41/2021 ha previsto la **proroga di 3 mesi** dalla scadenza originaria, fissata al 10.03.2021 (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - che doveva essere presentata entro il 10.12.2020).

